

COMUNE DI PADOVA**SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO**

Procedura aperta per l'appalto dei lavori di manutenzione e incremento del patrimonio arboreo suddivisa in 4 Lotti.

Lotto 1: Manutenzione e incremento dei filari stradali.

Codice Opera: LLPP OPI 2017/042-001 - CIG: 7302119B37 - CUP:
H92F17000340004

Lotto 2: Manutenzione e incremento alberature aree verdi, parchi e scuole.

Codice Opera: LLPP OPI 2017/042-002 - CIG: 7302121CDD - CUP:
H92F17000350004

Lotto 3: Manutenzione e incremento del patrimonio arboreo dei parchi storici.

Cod. Opera: LLPP OPI 2017/042-004 - CIG: 7302139BB8 - CUP:
H92F17000380004

Lotto 4: Manutenzione e incremento del patrimonio arboreo aree verdi.

Codice Opera: LLPP OPI 2017/042-003 - CIG: 7302141D5E - CUP:
H92F17000360004

VERBALE DI GARA

Il giorno 12 gennaio 2018, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 9:00 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari Responsabile Servizio Appalti e Contratti giusta delega del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato n. 2017/86/0829 in data

27 dicembre 2017, con l'assistenza di dott.ssa Elena Salmaso, Claudia Visintin e Laura Faggin, impiegate e testimoni.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara attinenti la verifica sul rispetto delle prescrizioni poste dal disciplinare di gara, relative alle modalità di presentazione dell'offerta e alla documentazione amministrativa contenuta nella busta "A".

L'impresa Saporito Garden soc. coop. è esclusa dalla gara in quanto sussiste la fattispecie di esclusione prevista dall'art. 80, c. 5, lett. c), D.lgs. 50/16 in tema di "gravi illeciti professionali". L'impresa, infatti, con provvedimento del Capo Settore ad interim Opere Infrastrutturali Manutenzioni e Arredo Urbano del Comune di Padova n. 2017/83/0111 del 26.4.2017 (che si allega al presente verbale), è stata dichiarata decaduta dall'affidamento dei lavori di riqualificazione delle strade nella viabilità di quartiere (lotto 1) di cui l'impresa stessa era risultata aggiudicataria (determina n. 2017/83/0031 del 6.2.2017) in quanto, nonostante ripetuti solleciti, formale diffida e contraddittorio, non aveva presentato la documentazione necessaria per consentire la stipulazione del contratto d'appalto (si rinvia al sopra citato provvedimento per gli aspetti di dettaglio). Dell'avvenuta pronuncia di decadenza è stata data, altresì, comunicazione all'A.N.A.C.. Avverso il provvedimento sopra menzionato, non è stata proposta impugnazione. Quanto sopra, concreta un'ipotesi di grave illecito professionale ai sensi della sopracitata disposizione normativa del codice degli appalti, secondo l'interpretazione fornita dall'A.N.A.C. nella linea guida n. 6: infatti, a pagina 6 del citato provvedimento dell'organo di

vigilanza (punto 2.1.2.4) è previsto che “assumono rilevanza, altresì, tutti i comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato la mancata sottoscrizione del contratto per fatto doloso o gravemente colposo dell'affidatario e la conseguente escussione della garanzia prevista dall'art. 93 del Codice” che è precisamente la fattispecie che ha dato luogo al sopra richiamato provvedimento del Comune di Padova (come può leggersi nello stesso provvedimento, nel caso concreto l'escussione della garanzia provvisoria non è stata possibile per intervenuta scadenza della stessa). Le linee guida A.N.A.C. n. 6 (comunque, non vincolanti), prevedono che “l'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c) deve essere disposta all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato”; al riguardo si ritiene che la particolarità della fattispecie considerata e specificamente il fatto che il comportamento contrario ai doveri di leale collaborazione sia avvenuto nei rapporti con lo stesso Comune di Padova (che, tra l'altro, prima di adottare il provvedimento decadenziale, aveva attivato il contraddittorio con l'impresa interessata, come risulta dal sopra richiamato provvedimento dirigenziale), non imponga la necessità di un nuovo ulteriore contraddittorio che non sarebbe in grado di apportare alcun contributo istruttorio rilevante ai fini della decisione e si porrebbe, quindi, in contrasto con i principi di non aggravamento nonché di economicità ed efficacia cui devono ispirarsi le procedure di gara per espressa previsione dell'art. 4 D.lgs. 50/16, anche tenuto conto del fatto che non risultano adottate misure di *self cleaning* a norma dell'art. 80, c. 7, D.lgs. 50/16 sulle quali una valutazione in

contraddittorio con l'operatore economico apparirebbe necessaria. Il provvedimento di esclusione si ritiene proporzionato anche tenuto conto che il comportamento contrario ai doveri di leale collaborazione è recente e, comunque, è temporalmente compreso entro l'anno in rapporto alla data di pubblicazione del bando di gara.

Il costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese tra PL Service s.r.l. e FG di Ghidoni Devis s.r.l., è escluso dalla gara, in quanto il contratto di avvalimento prodotto non contempla la specificazione delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria e, pertanto, deve considerarsi nullo secondo la previsione espressa dell'art. 89, c. 1, D.lgs. 50/16 nonché tenuto conto di quanto previsto in merito di avvalimento dell'attestazione S.O.A. dalla recente giurisprudenza in materia (Cons. St., sez. V, 12.5.2017, n. 2226; Consiglio di Stato sez. V 16/5/2017 n. 2316, Cons. St, sez. V, 23.2. 2017, n. 852). Al riguardo si precisa che, trattandosi di carenza attinente al contratto di avvalimento, sempre secondo gli insegnamenti giurisprudenziali non è consentito attivare il soccorso istruttorio per sanare tale carenza (tra le più recenti Cons. St, sez. V – 30 marzo 2017 n. 1456; TAR SICILIA – CATANIA, SEZ. I – sentenza 6 ottobre 2017 n. 2338).

Viene dato atto che è necessario procedere al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, c. 9, D.lgs. 50/16, del concorrente Vivai F.lli Berti snc di Berti Pietro e Claudio, per la seguente motivazione: l'impresa ha prodotto, ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 50/16 e del disciplinare di gara, un'unica garanzia provvisoria mediante polizza fidejussoria, riportando nell'oggetto della

stessa solo il Lotto 3 "Manutenzione e incremento del patrimonio arboreo dei parchi storici". Poichè l'impresa ha chiesto di partecipare anche per il Lotto 4 "Manutenzione e incremento del patrimonio arboreo aree verdi", e nel disciplinare di gara era richiesto di indicare nell'oggetto i lotti cui la garanzia si riferisce, si chiede venga prodotta idonea integrazione/appendice da parte della società assicuratrice nella quale venga esplicitato che la garanzia estende la sua validità anche per il lotto 4, fermo restando l'importo versato, che, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara, è non inferiore all'importo richiesto per il lotto di importo maggiore alla cui gara.

Viene dato atto che è necessario procedere al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, c. 9, D.lgs. 50/16, del concorrente Edilverde snc di Armando Cognolatto e C. per la seguente motivazione: l'impresa non ha prodotto la ricevuta di versamento per i lotti 2 e 3 del contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici necessaria per la partecipazione alla gara, così come previsto dal disciplinare di gara alle pagg. 6 e 7.

Pertanto i legali rappresentanti delle imprese Vivai F.lli Berti snc di Berti Pietro e Claudio ed Edilverde snc di Armando Cognolatto e C. dovranno far pervenire via pec entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 16 gennaio 2018 (a pena di esclusione), la necessaria documentazione come sarà dettagliato nella nota scritta di richiesta.

Viene dato atto che in sede di riscontro sulla regolarità della documentazione amministrativa, si è potuto rilevare che alcuni concorrenti non sono stati in grado di allegare il passoe di cui al sistema AVCpass: nel

rispetto degli insegnamenti giurisprudenziali nonché delle stesse indicazioni dell'ANAC, si rileva che l'omessa produzione di tale documento, funzionalizzato alla verifica dei requisiti mediante il citato sistema AVCpass, non è qualificabile come "irregolarità essenziale" e, pertanto, sarà possibile acquisire il passoe anche successivamente, nel caso in cui fosse necessario procedere alla verifica dei requisiti in caso di aggiudicazione dell'appalto.

Viene dato atto che nella presente seduta pubblica sono stati esaminati i concorrenti dal n. 57 (Vr Servizi Srl) al n. 68 (Colombo Giardini srl) dell'elenco allegato al verbale della seduta in data 11 gennaio 2018.

La seduta pubblica di prosecuzione delle operazioni di gara è rinviata alle ore 15:00 del giorno 15 gennaio 2018 sempre presso gli uffici del Settore Contratti Appalti e Provveditorato.

Viene dato atto che tutta la documentazione prodotta dai concorrenti è riposta all'interno di un armadio chiuso a chiave presso l'Ufficio Appalti fino alla prosecuzione delle operazioni di gara e che le chiavi del predetto armadio sono conservate dal Presidente di gara.

Alle ore 10:50 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Il Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente



Comune di Padova

Settore Opere Infrastrutturali Manutenzioni e Arredo Urbano

Determinazione n. 2017/83/0111 del 26/04/2017

Oggetto: LLPP OPI 2016/053 PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE NELLA VIABILITÀ DI QUARTIERE (LOTTO 1)". DECADENZA DALL'AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SAPORITO GARDEN SOC. COOP. PER MANCATA COSTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA E NUOVA AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SITEC SRL PER COMPLESSIVI € 681.663.37 (CUP: H94E16000010004; CIG: 6734808B5E).

IL CAPO SETTORE AD INTERIM Opere Infrastrutturali Manutenzioni e Arredo Urbano

PREMESSO che:

- con determina n. 2017/83/0031 del 06/02/2017 i lavori del primo lotto inerenti il progetto in oggetto indicato sono stati aggiudicati all'Impresa Saporito Garden soc. coop. Di Melito di Napoli (Napoli) con il ribasso del 20,968%;
- la sopra citata impresa aveva partecipato alla procedura aperta utilizzando l'istituto dell'avvalimento con un'impresa ausiliaria, Titania Costruzioni srl di Melito di Napoli (Napoli);
- l'aggiudicazione all'impresa Saporito Garden soc. coop. è divenuta efficace a seguito di determina di chiusura delle verifiche sulle dichiarazioni rese in gara n. 2016/86/0637 del 22/12/2016 del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato;
- all'impresa Saporito Garden con nota 51738 del 14/02/2017 è stata richiesta la documentazione necessaria alla stipula del contratto;
- a seguito dei numerosi solleciti effettuati infruttuosamente per le vie brevi, con nota prot. n. 104051 del 27/03/2017 l'impresa è stata diffidata a presentare la documentazione pena la decadenza dell'aggiudicazione;
- entro la scadenza fissata l'impresa Saporito Garden soc. coop. non ha fatto pervenire nessuna documentazione né, nello specifico, la cauzione definitiva;

PRESO ATTO che l'impresa Saporito Garden soc. coop. Venuto a conoscere per le vie brevi che, a seguito dell'inottemperanza alla nota del 27/03/2017 sopra richiamata, era in corso di predisposizione il provvedimento per la pronuncia di decadenza dall'affidamento ex art. 103 comma 3 del D.Lgs. 50/16, ha fatto pervenire una comunicazione, a firma del legale avv. Caliendo, con la quale, ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/16 si svincola da ogni vincolo contrattuale, chiedendo il rimborso delle spese, in quanto la sottoscrizione del contratto non è intervenuta nei 60 gg. dall'aggiudicazione (il legale omette di dire che il disciplinare di gara, così come consentito dalla norma di cui all'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/16, fissa in 120 gg e non in 60 gg. il termine per la stipula del contratto così come omette di rilevare che l'art. 103, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 recita: "L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia denominata garanzia definitiva ..." e che il successivo comma 3 prevede la decadenza dall'aggiudicazione nel caso la garanzia non venga costituita);

RILEVATO come la suddetta comunicazione non trovi giustificazione dal punto di vista giuridico e il tentativo di addossare all'Amministrazione Comunale la responsabilità della mancata sottoscrizione del contratto risulti vana stante che il legale dell'impresa omette di citare sia la nota 51738 del 14/02/2017 con la quale il comune chiede la produzione dei documenti necessari alla stipula sia (a parte i solleciti per le vie brevi) la nota 104051 del 27/03/2017 con la quale veniva esplicitato che in caso di mancata trasmissione di quanto richiesto entro il termine perentorio ivi fissato si sarebbe proceduto a norma di legge;

VISTO l'art. 103 comma 3 del D.Lgs. 50/16 che prevede la decadenza dell'affidamento a causa della mancata costituzione della cauzione definitiva e l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria;

DATO ATTO che il concorrente secondo graduato, come da verbale della seduta di gara del 22/09/2016 risulta essere la Sitec srl di S. Maria del Piano (PR) con il ribasso del 20,913%;

RITENUTO di provvedere per il conseguente affidamento all'impresa Sitec srl, precisando che il progetto risulta finanziato con fondi propri e mutuo [contratto di prestito con la Cassa DD.PP. pos. N. 6030680 (giusta nota prot. n. 333653 del 10/11/2016 del Settore Risorse Finanziarie)];

RICHIAMATE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio Comunale n. 7 e n. 8 del 28 febbraio 2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 nonché la deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza della Giunta Comunale n. 63 del 3 marzo 2017, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2017;

VISTO

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

DETERMINA

per le motivazioni di cui sopra, di

1. dichiarare decaduta, ex art. 103 comma 3 D.Lgs. 50/16, dall'affidamento dei lavori del 1° lotto in oggetto specificati, l'impresa Saporito Garden soc. coop. Di Melito di Napoli;
2. di procedere, stante che la cauzione provvisoria presentata dalla citata impresa è nel frattempo scaduta, nei confronti della suddetta alla sola comunicazione all'ANAC;
3. di aggiudicare i lavori del 1° lotto in questione, all'impresa Sitec Srl Codice Fiscale e P.IVA 00963000344 che ha offerto il ribasso del 20,913% e, quindi, per l'importo di € 558.740,47 oneri compresi pari a complessivi € 681.663,37 (IVA 22% compresa);
4. di riassetare il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

	G.C. n. 261/2016	differenza	Affidamento det. 2017/83/0031	differenza	Affidamento
A) Lavori	€ 692.500,00	€ 145.203,40	€ 547.296,60	-€ 380,88	€ 547.677,48
Oneri	€ 11.062,99		€ 11.062,99		€ 11.062,99
Totale	€ 703.562,99	€ 145.203,40	€ 558.359,59	-€ 380,88	€ 558.740,47
B) Somme a disposizione					
IVA 22% su lavori	€ 154.783,86	€ 31.944,75	€ 122.839,11	-€ 83,79	€ 122.922,90
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 14.071,26	€ 0,00	€ 14.071,26	€ 0,00	€ 14.071,26
Fondo accordi bonari	€ 21.106,89	€ 0,00	€ 21.106,89	€ 0,00	€ 21.106,89
Imprevisti	€ 0,00	-€ 55.836,00	€ 55.836,00	€ 0,00	€ 55.836,00
Contributo ANAC	€ 375,00	€ 275,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
Spese tecniche	€ 0,00	-€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00
Prove di laboratorio	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
IVA 22% su prove di laboratorio	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 1.100,00
Totale	€ 196.437,01	-€ 35.616,25	€ 232.053,26	-€ 83,79	€ 232.137,05
Economie da ribasso	€ 0,00	-€ 109.587,15	€ 109.587,15	€ 464,67	€ 109.122,48

Totale complessivo	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 900.000,00

5. di ridurre conseguentemente l'impegno n. 2017/1511/01 di € 681.198,70 assunto con determinazione n. 2017/83/0031, a favore dell'Impresa Saporito Garden Soc. Coop., sul cap. 22334700 "Riqualificazione delle strade nella viabilità di quartiere" del Bilancio di previsione 2017 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012;
6. di gravare la spesa complessiva di € 681.663,37, a favore dell'Impresa Sitec Srl, sul cap. 22334700 "Riqualificazione delle strade nella viabilità di quartiere" del Bilancio di previsione 2017 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 impegno n. 2017/1511/0 (deliberazione di G.C. n. 261 del 24/05/2016).

26/04/2017

Il Capo Settore ad interim
Luigino Gennaro

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Provv.	Num. Defn.
C	U.10.05.2.02	22334700	U.2.02.01.09.012	681.663,37	SITEC S.r.l.	201700160	2017000151103

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul capitolo/i R.P. indicato/i nella determina, dando atto che i pagamenti relativi agli interventi delle spese in conto capitale saranno effettuati nei modi e tempi tali da rispettare gli obiettivi del patto di stabilità interno determinato in base alla vigente normativa.

27/04/2017

Il Funzionario con P.O. delegato
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

